SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1358)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1981

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, concernente « Provvidenze per il personale di magistratura »

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 febbraio 1981, n. 27, promulgata per rispondere alle esigenze della magistratura, che tanto duramente sta pagando il prezzo della sua indipendenza e della fedeltà alle istituzioni democratiche, ha finito col creare una evidente ingiustizia, per la non corretta interpretazione dell'articolo 4 relativo al trasferimento d'ufficio dei magistrati. Vige, nel nostro ordinamento, il principio dell'inamovibilità del giudice, ed anche nelle leggi ordinarie si è sempre tenuta presente questa specifica garanzia di indipendenza per i magistrati. L'articolo 4, mentre al primo comma sottolinea l'esigenza che il conferimento delle funzioni superiori sia disposto a domanda dell'interessato, al secondo comma specifica che, in caso di vacanza di posti, il conferimento avviene d'ufficio per quei magistrati che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di cassazione.

Il sistema legislativo precedente, ed apparentemente ancora in vigore, sempre a tutela della inamovibilità, accordava la possibilità della rinuncia alla nomina. Infatti l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, espressamente prevedeva il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, per esercitare il diritto di rinuncia. Ora, per effetto dell'articolo 4 della legge n. 27 del 1981, non solo il magistrato non può opporsi al trasferimento, ma nemmeno può differirlo rinunciando alla promozione, in quanto il termine di decadenza di cui alla legge n. 570 del 1966 al momento del trasferimento è già compiuto e, sovente, da molti anni. Ne consegue una tacita inammissibile abrogazione dell'articolo 7 citato. Inoltre l'articolo 4 sovverte i princìpi già codificati con la legge 20 dicembre 1973, n. 831 che, all'articolo 9, statuisce che i magistrati sono trattenuti nell'esercizio delle funzioni svolte, sino a quando non vengano loro conferite le funzioni corrispondenti al grado ricoperto.

La conseguenza di una indiscriminata applicazione dell'articolo 4 della legge n. 27 del 1981 sono facilmente intuibili. Da un lato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

si viola apertamente il dettato costituzionale e dall'altro si creano irreparabili e negative conseguenze per l'ordine pubblico.

È dell'ultima ora la notizia che il Consiglio superiore della magistratura, per effetto di una particolare interpretazione del citato articolo 4, sta per disporre il trasferimento di alcuni magistrati di cassazione dagli importanti uffici, attualmente ricoperti, ad altri uffici. Di conseguenza i posti, che in tal modo resterebbero vacanti, potrebbero essere affidati ad uditori giudiziari, pur trattandosi di incarichi di estrema responsabilità per la lotta alla criminalità organizzata di stampo politico e comune, particolarmente attiva nelle località interessate. Contro siffatti provvedimenti sono già insorti ordini professionali ed organismi politici, sottolineando le gravi conseguenze derivanti da erronee o poco opportune interpretazioni di legge.

In verità il testo, letteralmente inteso, del criticato articolo 4 non consentirebbe l'attuazione di provvedimenti di trasferimento di magistrati di cassazione; tuttavia, se proprio il Consiglio superiore della magistratura ha dato un senso non aderente alla lettera di una norma eccezionale, è segno evidente che il tempestivo intervento del legislatore è quanto mai opportuno al fine di non consentire nè interpretazioni retroattive, nè estensioni analogiche, che finirebbero col vanificare il dettato costituzionale. Inoltre l'articolo 4 sovverte i princìpi già codificati con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, che, all'articolo 9, statuisce che i magistrati sono trattenuti nell'esercizio delle funzioni svolte sino a quando non vengano loro conferite le funzioni corrispondenti al grado ricoperto.

Per garantire l'ordine giudiziario e per tutelare i suoi membri è necessario modificare l'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel modo indicato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituito dal seguente.

« Art. 4. — L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:

" Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte d'appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

Per la copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura può provvedere d'ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che alla data di pubblicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

I magistrati ai quali sono state, d'ufficio, conferite le funzioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, possono rinunciare alla nomina, sempre che sia possibile assicurare la copertura dei posti vacanti utilizzando magistrati che seguano, nell'ordine di ruolo di anzianità, i rinuncianti.

Alla copertura dei posti di cui ai commi precedenti si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi o, infine, con magistrati di altri distretti che ne facciano espressa richiesta prima della copertura definitiva dei posti.

Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quelo di Catanzaro " ».